

IL DIRITTO COME “COLLA” DELLA SOCIETÀ

Quando si andarono formandosi i primi gruppi sociali, si è avvertì il bisogno di regole obbligatorie, le quali stabilissero i criteri e le modalità secondo cui convivere, in modo che l'interesse d'ogni individuo possa conciliarsi con quello degli altri.

Queste regole, evidentemente, pongono limiti alla libertà individuale dei consociati, ma nello stesso tempo garantiscono ad ognuno il rispetto della sfera di libertà residua (**norme come limite e potenziamento della libertà dell'individuo**).

L'insieme di queste regole forma il **diritto oggettivo**, (diritto positivo – *ius in civitate positum*), che può essere definito come **l'insieme delle norme giuridiche, che permettono la convivenza all'interno della società civile**. A tal proposito è utile ricordare che la parola “**ius**” (che in latino significa diritto e da cui derivano i termini giustizia, giudice ecc.) deriva dal sanscrito **JUG** che vuol dire **colla**: il diritto, infatti, può essere considerato il collante della società, ovvero come lo strumento essenziale per tenere unita la società.

Diritto

(complesso di norme giuridiche)



Diritti e obblighi


(Situazioni attive e passive stabilite dalla legge)

SA

C



La piramide delle norme giuridiche



LA COSTITUZIONE

è la principale fonte del DIRITTO



stabilisce i **PRINCIPI** che regolano



l'organizzazione dello Stato e la vita dei cittadini al suo interno



CARATTERI DELLO STATUTO ALBERTINO


Lo Statuto Albertino del 4 marzo 1848 era:

- **breve** (composto da 84 articoli, che illustrano la forma di governo e tutelano i principali *diritti liberali*);
- **concessa** (ottriata) dal **Re Carlo Alberto**;
- **flessibile** e quindi modificabile da una legge ordinaria infatti venne stravolto durante il fascismo



Caduto il fascismo, il popolo italiano (per la prima volta a suffragio universale) il **2 Giugno 1946**, tramite **referendum istituzionale**, scelse la **forma repubblicana dello Stato**. Nella stessa data il corpo elettorale elesse **un'Assemblea Costituente**, con il compito di redigere la Costituzione della Repubblica italiana.

La nuova Costituzione promulgata dal capo provvisorio dello Stato **Enrico De Nicola** il 27 dicembre 1947, nella stessa data fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrò in vigore il **1° gennaio 1948**.



RISULTATI DEL REFERENDUM ISTITUZIONALE 2 GIUGNO 1946

REPUBBLICA
voti
12.717.923

MONARCHIA
voti
10.719.284

BIANCHE - NULLE
1.500.000

REFERENDUM SULLA FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO


REPUBBLICA

MONARCHIA



Apporre in segno nella casella a fianco del contrassegno prescelto

RISULTATI VOTAZIONE ASSEMBLEA COSTITUENTE



SA

C



STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI - artt. 1 / 12

PARTE PRIMA:
Diritti e doveri dei cittadini
artt. 13 / 54

- titolo 1° (artt. 13 / 28) : rapporti civili
- titolo 2° (artt. 29 / 34) : rapporti etico - sociali
- titolo 3° (artt. 35 / 47) : rapporti economici
- titolo 4° (artt. 48 / 54) : rapporti politici

PARTE SECONDA:
Ordinamento della Repubblica
artt. 55 / 139

- titolo 1° (artt. 55 / 82) : Parlamento
- titolo 2° (artt. 83 / 91) : Presidente della Repubblica
- titolo 3° (artt. 92 / 100) : Governo
- titolo 4° (artt. 101 / 113) : Magistratura
- titolo 5° (artt. 114 / 133) : Regioni, Province, Comuni
- titolo 6° (artt. 134 / 139) : Garanzie costituzionali

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI I - XVIII

CARATTERI DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

- è **scritta**, infatti le norme costituzionali non sono di tipo consuetudinario, ma sono, appunto, scritte;
- è **votata**, essa infatti è stata approvata dai rappresentanti del popolo che costituivano l'Assemblea Costituente;
- è **lunga** (139 articoli più 18 disposizioni transitorie e finali), in quanto non si limita a fissare i principi fondamentali dell'ordinamento e i diritti e i doveri dei cittadini, ma stabilisce anche la struttura organizzativa dello Stato italiano;
- è **rigida**, in quanto (a differenza dello statuto albertino) **non può essere modificata da una legge ordinaria**, ma soltanto da una norma costituzionale mediante la cd. procedura aggravata (cfr. art. 138 Cost.);
- è **composita**, ovvero è il frutto del **compromesso e dell'accordo tra le varie forze politiche**, con diverse ispirazioni ideologiche presenti nell'Assemblea costituente (in particolare liberal - democratica, cattolica, social - comunista), che avevano lottato contro il fascismo e contribuito alla nascita del nuovo Stato.

I PRINCIPI FONDAMENTALI

Nei primi dodici articoli sono contenuti i PRINCIPI che sono alla base della nostra Costituzione.

- 1. Democrazia**
- 2. Libertà**
- 3. Uguaglianza formale**
- 4. Uguaglianza sostanziale (giustizia)**
- 5. Internazionalismo**
- 6. Ripudio della guerra**

LA DEMOCRAZIA

"Democrazia" (dal greco *démos*, popolo e *kratìa*, forza, potere), significa governo del popolo (cfr. art. 1 Cost). Poiché la società italiana è di tipo pluralista, il potere politico deriva da una libera competizione tra tutte le componenti sociali.


La democrazia prevista dalla Costituzione è quindi una **democrazia competitiva**, che pretende il rispetto delle seguenti condizioni:

- **libere elezioni**, con diritto di voto garantito a tutti;
- **pluralità di partiti politici** e possibilità di crearne di nuovi;
- **protezione delle minoranze** dal potere della maggioranza;
- **possibilità per le minoranze di diventare maggioranza**;
- **libertà delle opinioni e uguale accesso al dibattito politico**.


Per garantire il "gioco politico" della democrazia competitiva sono previste:

- ❖ la **rigidità della Costituzione** (cfr art. 138 Cost);
- ❖ la **giustizia costituzionale** (cfr art. 134 Cost).

Art. 1 Cost. "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro .
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione".




SOCIETA' PLURALISTA



La democrazia
(rappresentativa)
competitiva

GOVERNO

Appoggiato dalla Maggioranza (A+B = 54% dei Parlamentari)
e controllato dalla Minoranza - Opposizione - (C+D = 46% dei Parlamentari)



LA LIBERTÀ

Presupposto della democrazia è la libertà dei singoli. Per libertà, s'intende la **possibilità di essere se stessi e di differenziarsi dagli altri**.

La Costituzione (dall'art. 13 in poi) stabilisce un elenco di diritti di libertà e ne prevede la garanzia (es. libertà di pensiero, di religione, di associazione ecc).

Si distinguono due tipi di diritti di libertà:

- **quelli riguardanti la condizione fisica e spirituale** dell'uomo (libertà di coscienza, di fede religiosa, di pensiero, di ricerca scientifica e artistica ecc.); tali diritti di libertà sono **incondizionati**.
- **quelli che riguardano la condizione materiale** (soprattutto le libertà economiche: di proprietà e di iniziativa economica). Questi secondi diritti di libertà sono **condizionati** in quanto **subordinate all'interesse generale e ai compiti di giustizia** previsti dalla Costituzione.

La carta costituzionale, infine, se da un lato riconosce i diritti di libertà dell'individuo, dall'altro richiede l'adempimento degli "**inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale** » (Cfr. art. 2 Cost.), come, ad esempio pagare le imposte, prestare il servizio militare ecc.

Art. 2 Cost. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

art.	Tema dell'articolo	NOZIONE	ECCEZIONI
13	La libertà personale	La libertà personale degli individui è inviolabile e può essere limitata soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge (riserva di legge) e mediante atto motivato dell'Autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione). Sono punite le violenze fisiche e morali sulle persone sottoposte a restrizione di libertà	Soltanto in casi di necessità e d'urgenza stabiliti dalla legge, l'Autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori (fermo di polizia) che devono essere comunicati entro 48 ore alla A.G. e da questa convalidati entro le successive 48 ore, salvo il rilascio dei soggetti fermati. E' consentito l'arresto in flagranza di reato.
14	La libertà di domicilio	Il domicilio è inviolabile. E' possibile eseguire, ispezioni, perquisizioni o sequestri soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge (riserva di legge) e mediante atto motivato dell'Autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione)	In casi eccezionali stabiliti dalla legge, sono consentiti interventi dell'Autorità di pubblica sicurezza che devono essere comunicati entro 48 ore alla A.G. e da questa convalidati entro le successive 48 ore.
15	La libertà di comunicazione	La libertà e la segretezza della corrispondenza e d'ogni altra forma di comunicazione è inviolabile. Essa può essere limitata soltanto nei casi e nei modi previsti dalla legge (riserva di legge) e mediante atto motivato dell'Autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione). Non sono ammesse eccezioni.	
16	La libertà di movimento	Ogni cittadino è libero di circolare e soggiornare liberamente in ogni parte del territorio dello Stato, dal quale può anche uscire e rientrare. Tale libertà può essere limitata dalla legge soltanto per motivi di sanità e sicurezza, mai per motivi politici.	
17	La libertà di riunione	I cittadini sono liberi di riunirsi in modo pacifico e senza armi. Nessun preavviso dev'essere dato per le riunioni in luogo privato ed in luogo aperto al pubblico. Per le riunioni in luogo pubblico è necessaria una comunicazione alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o d'incolumità pubblica.	
18	La libertà di associazione	I cittadini sono liberi di associarsi per finalità lecite ed in queste associazioni possono svolgere collettivamente tutte le attività consentite ai singoli. Sono vietate le associazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di tipo militare.	
19	La libertà di professare una religione	Tutti sono liberi di professare la propria fede religiosa, farne propaganda, esercitarne il culto in privato o in pubblico, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.	
20	La libertà di associazione religiosa	Le associazioni religiose non possono essere discriminate da speciali norme legislative che ne limitino la capacità giuridica, l'attività o prevedano particolari carichi fiscali.	

21	La libertà di manifestazione del pensiero	Tutti sono liberi di manifestare il loro pensiero attraverso i diversi mezzi di diffusione. La stampa non può essere sottoposta ad autorizzazioni o a censure. Si possono effettuare sequestri o censure solo per atto motivato dell'A.G. (riserva di giurisdizione) nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa lo autorizzi (riserva di legge). La legge può prevedere che siano resi pubblici i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietati spettacoli, manifestazioni, pubblicazioni contrarie al buon costume	In casi di assoluta urgenza il sequestro della stampa periodica può essere effettuato da ufficiali di polizia giudiziaria, i quali immediatamente e non oltre le 24 ore devono farne denuncia alla A.G., la quale convalida il sequestro entro le successive 24 ore, altrimenti il sequestro stesso è revocato.
22	Il diritto alla capacità giuridica	Nessuno può essere privato per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.	
23	Prestazioni personali e patrimoniali	Nessuna prestazione personale (es. servizio militare) o patrimoniale (es. tasse) può essere imposta se non in base alla legge (riserva di legge).	
24	Diritto di azione e di difesa giurisdizionale	Tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri diritti soggettivi ed interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile. Per i non abbienti è prevista la difesa d'ufficio	
25	Il giudice naturale	Nessuno può essere distolto dal giudice naturale (prestabilito dalla legge prima che si verifichi il fatto da giudicare). - <i>Nullum crimen nulla poena sine lege</i> -	
26	Estradizione del cittadino	Il cittadino italiano che abbia commesso un reato all'estero può essere estradato solo in base ad apposite convenzioni internazionali. Non è mai ammessa l'extradizione per reati politici.	
27	Responsabilità penale	La responsabilità penale è personale. L'imputato si presume innocente fino alla condanna definitiva. Le pene non possono essere disumane e devono essere finalizzate alla rieducazione del condannato, (quindi) non è ammessa la pena di morte.	
28	Responsabilità dei dipendenti dello Stato	I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici sono responsabili (amministrativamente, civilmente e penalmente) degli atti compiuti in violazione delle norme giuridiche.	

UGUAGLIANZA FORMALE E SOSTANZIALE

Il primo comma dell'art. 3 della Costituzione affronta il tema della “**uguaglianza formale**” stabilendo che, **di fronte alla legge, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee politiche**, ecc. Tale principio trova le sue radici nelle idee illuministiche XVIII secolo ed è patrimonio storico delle rivoluzioni inglese, americana e francese. L'affermazione del principio dell'uguaglianza formale è fondamentale affinché lo Stato possa definirsi democratico, ma richiede un necessario completamento, che la Costituzione prevede al secondo comma dello stesso art.3, nel quale è sancito il principio della “**uguaglianza sostanziale**”, ovvero della **giustizia**.


A tale scopo la Repubblica Italiana si è assunto il compito di **eliminare** (o almeno attenuare) **gravi e concrete disparità** (di carattere economico, culturale, sociale) **tra i cittadini**, che potrebbero rendere il principio dell'uguaglianza formale soltanto un paravento, dietro il quale nascondere disuguaglianze ed ingiustizie. Per evitare tale pericolo lo Stato deve realizzare un sistema di norme e di azioni concrete che prevedano di **trattare in modo diseguale soggetti disuguali**, allo scopo di favorire coloro che sono socialmente più deboli.

Il principio dell'uguaglianza sostanziale è patrimonio storico delle lotte sociali soprattutto delle forze socialiste e cattoliche, svoltesi in Europa nell'800 e nel '900.

La Repubblica italiana, attuando il dettato del secondo comma dell'art. 3, è intervenuta, in campo economico e sociale allo scopo di realizzare l'uguaglianza sostanziale. Eccone alcuni esempi:

- istituzione di un **sistema sanitario nazionale** allo scopo di tutelare la salute pubblica (cfr. art. 32 Cost.);
- istituzione di **scuole pubbliche** (cfr. artt. 33 e 34 Cost.);
- legislazione e **misure concrete a favore dei lavoratori** (cfr. artt. 35, 36 e 37 Cost.);
- legislazione e **misure concrete a favore dei soggetti socialmente più deboli** (cfr. art. 38 Cost.);
- realizzazione di **imprese pubbliche e sostegno alle imprese private** (cfr. artt. 41, 42 e 43 Cost.);
- realizzazione di un **sistema tributario ispirato a criteri di progressività** (cfr. art.53 Cost.).

Tali interventi realizzati dalla Repubblica Italiana dal 1946 ad oggi (pur con tutti i limiti e le contraddizioni che ancora caratterizzano il nostro sistema politico - sociale) permettono di qualificare il nostro paese come un **Welfare State** (Stato sociale o Stato del benessere).



Art.3 Cost.

*“Tutti i **cittadini** hanno pari dignità sociale e sono **uguali davanti alla legge, senza distinzione** di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*

*È compito della Repubblica **rimuovere gli ostacoli** di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, **impediscono il pieno sviluppo della persona umana** e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.*

L'INTERNAZIONALISMO

L'Italia è uno Stato nazionale, non nazionalistico: riconosce e difende la propria identità rispetto agli altri Stati, ma adotta, con questi, atteggiamenti aperti, di collaborazione e di integrazione.

Il nostro Paese, dunque, si considera parte di un ordinamento internazionale, le cui norme sono obbligatorie anche in Italia, partecipando, tra l'altro al sistema internazionale di protezione dei diritti dell'Uomo (**Dichiarazione universale dell'ONU dei diritti dell'uomo del 10.12.1948; Convenzione europea dei diritti dell'uomo** (del 1950, ratificata dall'Italia nel 1955 che sottopone gli Stati aderenti al potere della **Corte europea per i diritti dell'uomo** di Strasburgo).

IL RIPUDIO DELLA GUERRA

La Costituzione stabilisce il ripudio della guerra come strumento di offesa della libertà di altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

Tale rifiuto non equivale al pacifismo, ma rappresenta una concezione della guerra come male talora necessario alla propria difesa.

Ciò esclude tassativamente le guerre di aggressione e giustifica il "sacro dovere" di difesa della patria e l'obbligo di prestare, a questo fine, il servizio militare previsti (cfr. art. 52 Cost.).

Art.10 Cost.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Art.11 Cost.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; **consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace** e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



PARLAMENTO
Potere legislativo



Camera
dei
Deputati

Senato
della
Repubblica

GOVERNO



Presidente del
Consiglio dei
Ministri

Consiglio dei
Ministri

Ministri

ORGANI AUSILIARI

CNEL
Consiglio di Stato
Corte dei conti

Pubblica Amministrazione

MAGISTRATURA
(ordine autonomo e
indipendente)
Potere giurisdizionale



Consiglio Superiore della
Magistratura
(Organo di autogoverno)

CORTE COSTITUZIONALE



CORPO ELETTORALE



Ordinamento della Repubblica

SA

C

